



Decreto Dirigenziale n. 69 del 03/04/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

FARMACIA SITA NELL'AMBITO DELLA SEDE N. 12 DEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA GIORDANO BRUNO N. 148/C. TITOLARE DOTT. DI GIACOMO ANDREA. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO FARMACEUTICO DAI LOCALI DI VIA GIORDANO BRUNO N. 148/C AI NUOVI LOCALI DI PIAZZA PIEDIGROTTA NN. 3-4-5-6-7- E 8 DEL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 10 DEL 2011 ART. 2 COMMA 1 LETTERA A).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.P.G.R.C. n. 6106 del 31.05.2000 il dott. Di Giacomo Andrea nato a Napoli il 26.12.1971 veniva autorizzato all'esercizio farmaceutico (titolo ed Azienda), sede n. 12 del Comune di Napoli ubicato alla Via Giordano Bruno n. 148/C;

- che agli atti dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria STAP di Napoli è depositata la seguente documentazione:

- l'istanza pervenuta in data 03/07/2012 prot. n. 0508184, a firma del dott. Di Giacomo Andrea intesa ad ottenere a trasferire temporaneamente l'esercizio Farmaceutico sede n. 12 del Comune di Napoli dai locali di Via Giordano Bruno n. 148/C ai nuovi locali di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 del Comune di Napoli ai sensi della L.R. n. 10 art. 2 comma 1 lettera a) motivando che tale sede farmaceutica insiste nel punto mediano della Via Giordano Bruno n. 148/C, ricadente nei provvedimenti di cui alla Ordinanza Sindacale n. 474 dell'11.05.2012 e conseguentemente, risulta non più idonea allo svolgimento dell'attività di farmacia, poiché la chiusura fisica del cordolo della corsia preferenziale da quella ordinaria, prevista del punto "D" n. 1 della richiamata O.S., rende impossibile l'accesso alle persone disabili che parcheggiano il loro mezzo di locomozione nel posto dedicato alla farmacia che, invece si trova sulla corsia ordinaria;

Che con nota dello scrivente Settore prot. n. 0541044 del 13.07.2012 veniva richiesta al Comune di Napoli –Dipartimento Ambiente e Asl Napoli 1 di predisporre la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori per 15 gg. consecutivi, della richiesta di trasferimento dai locali di Via Giordano Bruno n. 148/C ai nuovi locali di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 del Comune di Napoli avendo cura di restituire una completa della relata di avvenuta affissione, invitando il Sindaco, altresì, di inviare allo scrivente Settore una dichiarazione dalla quale risulti che i nuovi locali:

a) sono ubicati incontestabilmente nell'ambito della sede di appartenenza secondo la vigente P.O. delle farmacie;

b) sono ubicati ad una distanza, misurata da soglia a soglia per via pedonale più breve, non inferiore a 200 metri dagli altri esercizi farmaceutici e che soddisfano le esigenze degli abitanti della zona.

Che con nota dello scrivente Settore prot. n. 703019 del 26.09.2012 ai sensi della L.R. n. 10 art. 2 comma 1 lettera a) che recita: "Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il Comune e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione" veniva richiesto parere all'Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli allegando :

- 1) Ordinanza Sindacale n. 476 del 11.05.2012
- 2) Estratto di Mappa "Z.T.L. Mare";
- 3) Planimetria locali e comunicazione Comune di Napoli prot. n. PG/2012/721351 del 24.09.2012 con la quale dichiara tra l'altro che i locali di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 del Comune di Napoli non rientrano nell'ambito della sede di appartenenza;

Che con nota prot. n. 1348/2012 dell'Ordine dei Farmacisti della Prov. di Napoli, veniva comunicato che non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di trasferimento dell'esercizio farmaceutico dai locali di Via Giordano Bruno n. 148/C ai

nuovi locali di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 del Comune di Napoli in quanto detta Ordinanza Sindacale ha durata temporale e fino al 30.11.2012;

Che con istanza di integrazione pervenuta in data 11/02/2013 prot. n. 0103601, a firma del dott. Di Giacomo Andrea veniva trasmessa relazione tecnica a firma dell'Ing. F. Mazzucchiello dei locali di Via Giordano Bruno n. 148/C dichiarando tra l'altro che i locali in questione non assolvono più alla loro funzione e che necessitano di adeguamento strutturali verticali e/o orizzontali essendo modificate le condizioni statiche dell'edificio;

Che con nota prot. 0113440 del 14.02.2013 dello scrivente Settore veniva richiesto ad integrazione, della nostra nota prot. 0703019 del 26.09.2012 all'Ordine dei Farmacisti della Prov. di Napoli, e al Comune di Napoli (Dipartimento ambiente) ai sensi della L.R. n.10 del 27 giugno 2011 art. 2 comma 1 lettera a) ulteriore parere di trasferimento dell'esercizio farmaceutico (titolo ed azienda) – sito nell'ambito della sede n°12, dai locali di Via Giordano Bruno n. 148/c ai nuovi locali di Via Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7 e 8 del Comune di Napoli.

Che l'Ordine dei Farmacisti della Prov. di Napoli, con nota del 12.03.2013 pervenuta al ns. prot. n. 0196245 del 18.03.2013 veniva ribadito il parere sulla prima istanza e cioè che non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di trasferimento dell'esercizio farmaceutico dai locali di Via Giordano Bruno n. 148/C ai nuovi locali di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 del Comune di Napoli in quanto detta Ordinanza Sindacale ha durata temporale e fino al 30.11.2012 mentre a fondamento della nuova istanza.....

Che con nota prot. 2013/230719 del 20.03.2013 il Comune di Napoli –Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali ai sensi della L.R. n.10 del 27 giugno 2011 art. 2 comma 1 lettera a) comunicava che i locali di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 “sono ubicati immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione (sede n. 12) ed insistono nel perimetro della sede n. 10 e che attualmente la sede non è occupata da altro esercizio farmaceutico allegando note Servizio Statistica u.o. Territorio Ambiente prot. n. PG 2013/214072 del 15.03.2013 e nota Dipartimento Ambiente nucleo Polizia Giudiziaria prot. n. PG/2013 – 199089 del 11.03.2013;

Vista nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA/1 Centro prot. n. 302/Dip. Del 15.02.2013 con la quale comunica che i locali siti alla Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 del Comune di Napoli da adibire a farmacia, a seguito dell'avvenuto sopralluogo, sono risultati idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario ;

Planimetria dei locali alla Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 del Comune di Napoli;

Visto l'art. 2 della legge Regionale n. 10 art. 2 comma 1 lettera a) che recita:

Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il Comune e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione”.

Sentiti il Comune di Napoli e l'Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio;

Considerato che l'Ordine dei Farmacisti di Napoli ha ribadito parere negativo sul presupposto che l'espressione " immediate adiacenze " deve intendersi come indicativo di una distanza del tutto trascurabile rispetto alla sede originaria tanto da conciliare l'interesse del titolare della zona di destinazione con quella degli abitanti della zona di provenienza. All'uopo l'Ordine competente ha citato l'ordinanza del consiglio di stato n.1301/2012 che rafforzerebbe l'indicata tesi ritenuto di non accogliere le argomentazioni contenute nel parere dell'Ordine in quanto, a prescindere dalla circostanza che trattasi di provvedimento emesso in via cautelare nel contenzioso tra il dottor omissis.... e la farmacia omissis.... e per il quale si attende ancora la decisione definitiva di merito del Tar Campania sez.V , va considerato che lo stesso Consiglio di Stato nella richiamata Ordinanza ha posto comunque l'accento sulla necessità di reperire locali idonei all'interno della zona di appartenenza ,anche se ciò comporta un certo onere anche maggiore relativo al fitto dei locali. Poichè nel caso esaminato dal Consiglio di Stato la questione concerneva il territorio del Comune di omissis... ,ove appunto non era stata data alcuna prova in ordine al reperimento di locali idonei nella zona di appartenenza , nel caso in oggetto del presente decreto il richiedente dott. Di Giacomo Andrea ha allegato all'istanza di trasferimento dichiarazione dalla quale emerge che gli unici locali idonei ad ospitare la farmacia posti nelle immediate vicinanze risultano essere quelli di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 ,per altro acquisiti con un contratto estremamente gravoso per un fitto mensile esattamente doppio rispetto al locale precedente (Istanza pervenuta in data 26.03.2013 al n. prot. 0218718);

Che il Comune di Napoli –Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali ai sensi della L.R. n.10 del 27 giugno 2011 art. 2 comma 1 lettera a) dichiarava che i locali di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 "sono ubicati immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione (sede n. 12) ed insistono nel perimetro della sede n. 10 e che attualmente la sede non è occupata da altro esercizio farmaceutico" allegando note Servizio Statistica u.o. Territorio Ambiente prot. n. PG 2013/214072 del 15.03.2013 e nota Dipartimento Ambiente nucleo Polizia Giudiziaria prot. n. PG/2013 – 199089 del 11.03.2013;

- che la predetta istanza è stata pubblicata per 15 gg. consecutivi, senza opposizione, agli Albi Pretori del Comune di Napoli, dell'ASL NA/1 Centro e dell'AGC Assistenza Sanitaria STAP/NA.

Considerato che sussistono comprovanti eccezionali motivi, di necessità e di urgenza;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;
VISTO, per quanto applicabile, il R.D. 30.09.1938 n. 1706;
VISTA la L. 02.04.1968 n. 475;
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;
VISTO l'art.31 dello Statuto della Regione Campania;
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;
VISTA la L.R. 08.03.1985 n.13;
VISTA la L.R. 07.12.1993 n.44;
VISTA la legge 22.12.1984 n.892;
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;
VISTA la legge 04.08.2006 n. 248

VISTO l' art.16 L.R. n. 1 del 19.01.2007

VISTA la L.R. n. 10 del 2011 art. 2 comma 1 lettera a).

VISTA la deliberazione di G. R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto “ Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”;

VISTA altresì la circolare n.5 del 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 06.03.2007 a firma del Coordinatore dell'AGC Assistenza Sanitaria, con il quale vengono delegati al Dirigente dello STAP di Napoli tutti i compiti compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

ALLA STREGUA DELLA ESPRESSA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' DELLA
STESSA RESA DAL DIRIGENTE .

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente
riportato:

Autorizzare il dott. Di Giacomo Andrea Napoli il 26.12.1971 a trasferire provvisoriamente l'esercizio Farmaceutico sede n. 12 del Comune di Napoli dai locali di Via Giordano Bruno n. 148/C ai nuovi locali di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 del Comune di Napoli ai sensi della L.R. n. 10 art. 2 comma 1 lettera a).

L'apertura e l'esercizio della farmacia nei locali di Piazza Piedigrotta nn. 3-4-5-6-7- e 8 del Comune di Napoli è subordinato all'esito favorevole della ispezione ex art. 111 T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265;

Il presente Decreto viene trasmesso, al Comune di appartenenza, al Settore Farmaceutico, all'A.S.L. Napoli 1 Centro, all'Assessore alla Sanità, all'A.G.C. Assistenza Sanitaria, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli al Burc.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Prof. Prospero Volpe -